



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

DECRETO DIRIGENZIALE

G002_2024 - Gara europea a procedura telematica aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell'Università degli Studi di Firenze, della durata di anni 4 (quattro) rinnovabile per ulteriori quattro anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo dell'appalto compreso rinnovo € 224.000,00 oltre IVA di legge; oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 00,00. CUI S01279680480202400026 - CIG B142EABCF9 - RUP: dott. Massimo Benedetti

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi - CUI S01279680480202400026;

CONSIDERATO che l'Università di Firenze si avvale, da diversi anni, di un servizio di brokeraggio assicurativo per il supporto alla definizione dei contratti di assicurazione comprensivo di tutte le attività inerenti l'espletamento delle procedure di gara e la stesura dei capitolati tecnici, nonché per la consulenza relativamente alle nuove esigenze che si possono verificare in corso d'opera;

PRESO ATTO che l'attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporta alcun onere a carico dell'Ateneo, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici, con le quali sono stipulati i contratti dell'Università di Firenze.



DATO ATTO che i servizi in oggetto sono di natura intellettuale e pertanto a norma dell'art. 108 comma 9 del Codice non viene richiesto ai concorrenti l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che i servizi in oggetto non sono acquisibili mediante accesso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'indizione ad una procedura di gara aperta europea, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma START;

PRESO ATTO che l'affidamento avverrà con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che se "l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi" così come previsto dalle polizze d'Ateneo, l'opera del broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura delle percentuali, dei premi imponibili delle singole Polizze;

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, preposta all'espletamento della procedura di Gara e Contratto, ha proceduto alla redazione degli atti di gara sottoelencati:

- Disciplinare di Gara (Allegato 1);
- Capitolato normativo e prestazionale (Allegato 2);

CONSIDERATA ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023 la mancata suddivisione in lotti in considerazione della natura del servizio, la quale rende necessario un affidamento unitario e organico a un solo operatore economico.;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d. Lgs 36/2023;

PRESO ATTO che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato delibera ANAC n. 610 del 19



dicembre 2023), pari a € 250,00 trovano copertura finanziaria sui fondi dell'Amministrazione Centrale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 98 Anno 2016 Prot. n. 16906, e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ciò premesso

DECRETA

- a) di indire la procedura aperta europea telematica mediante piattaforma START, ex art. 71 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell'Università degli Studi di Firenze, della durata di anni 4 (quattro) rinnovabile per ulteriori quattro anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 co. 5 del d.lgs. 36/2023;
- b) che l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 224.000,00 oltre IVA di legge e gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;
- c) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- d) che i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), pari a € 250,00 richiamati nella parte narrativa del presente atto, trovano copertura finanziaria sul budget Area Affari Generali e Legali COAN 51705/24;
- e) di disporre che il RUP è il Dirigente dell'Area Affari Generale e Legali dott. Massimo Benedetti;
- f) di dare atto che, dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;



- g) di procedere, in esito all'aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.lgs. 36/2023;
- h) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara, sull'Albo Ufficiale di Ateneo e nel rispetto di ulteriori obblighi di legge.

v.to di regolarità contabile

Responsabile Unità di Processo

Servizi di Ragioneria e Contabilità

dott. Francesco Oriolo

FRANCESCO
ORIOLO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO ORIOLO
Data: 2024.04.16 15:43:53 +02'00'

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti



Firmato
digitalmente da:
MASSIMO
BENEDETTI
Data: 16/04/2024
15:47:55 CEST

Allegati al presente atto:

Allegato 1) “Disciplinare di gara”

Allegato 2) “Capitolato normativo e prestazionale”



DISCIPLINARE DI GARA

G002_2024 - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO) RINNOVABILE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 224.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE COMPRESIVO DEL RINNOVO. ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 00,00.

CUI S01279680480202400026



DICIPLINARE DI GARA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	12
3.2. REVISIONE PREZZI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	20
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	23
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	28
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	32
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
14. OFFERTA TECNICA.....	35
15. OFFERTA ECONOMICA.....	36
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA.....	36
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA TECNICA.....	41
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42



17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
22. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	46
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	48
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	48
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49



PREMESSE

L'Università degli Studi di Firenze dal 2008 si avvale di un servizio di brokeraggio assicurativo per il supporto alla definizione dei contratti di assicurazione comprensivo di tutte le attività inerenti l'espletamento delle procedure di gara e la stesura dei capitolati tecnici, nonché per la consulenza relativamente alle nuove esigenze che si possono verificare in corso d'opera.

Il servizio di brokeraggio affianca inoltre l'Ateneo nella gestione e nella definizione dei sinistri, indicando anche eventuali nuove necessità di copertura o modifica di quelle preesistenti

L'esperienza accumulata in questi anni ha dimostrato come la possibilità di avvalersi di tale servizio, dovuta anche alla eterogeneità e mutevolezza dei rischi cui le attività istituzionali espongono l'Università, sia funzionale al buon andamento dell'attività dell'Ateneo consentendo di realizzare economie e, al contempo di offrire un miglior servizio all'utenza interna.

Vantaggi ancora più evidenti se si tiene conto del fatto che tale servizio non comporta oneri per l'Università in quanto il costo della consulenza grava sulle compagnie titolari di un contratto di assicurazione con l'Università stessa.

Le attività che saranno oggetto del Contratto d'appalto sono individuate all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it (nel prosieguo anche *Start* o *Piattaforma*)

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze, NUTS ITI14.

CUI S01279680480202400026

Il Responsabile unico del progetto è il dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dott. Massimo Benedetti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma Start" (nel prosieguo, anche, *Manuale d'uso*), scaricabile dal sito: <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Manuale d'uso*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità individuate alla pagina della Piattaforma:

<https://start.toscana.it/site-references/contacts>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) domanda di partecipazione (generata dalla Piattaforma di gara)
- e) documento di gara unico europeo;
- f) Patto di integrità;
- g) Protocollo di legalità stipulato dall'Università degli Studi di Firenze e la Prefettura di Firenze;
- h) Modulo dichiarazioni operatore economico relative al Protocollo di Legalità;
- i) Modello assolvimento imposta di bollo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link <https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> e sulla Piattaforma Start Toscana

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione *Chiarimenti*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un

indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 14 del Codice l'importo dell'appalto è stimato presuntivamente in € **224.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo del rinnovo, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è stato determinato applicando ai premi assicurativi annui imponibili delle Polizze Assicurative dell'Ateneo, le provvigioni indicate:

POLIZZA	TASSO*	PREMIO	PROVVIGIONE ANN.
RCTO	7%	38.700,00	2.709,00
ALL R.C.	5,00%	271.321,90	13.566,10
ALL R.S.	5,00%	40.700,90	2.035,05
FINE ART	5,00%	50.000,00	2.500,00
INFORTUNI	5,00%	48.325,30	2.416,27
RCA	6%	21.149,00	1.268,94
KASKO	6%	6.980,00	418,80
TUTELA LEGALE	7%	41.200,00	2.844,00
DRONI	7%	2.025,00	141,75
Totale			27.939,90

L'attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell'Ateneo, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno

remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici, con le quali sono stipulati i contratti dell'Università di Firenze.

La prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza.

Nell'attuale contesto delle polizze d'Ateneo l'opera del broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura delle percentuali, sopra indicate, dei premi imponibili delle singole Polizze.

Gli operatori economici pertanto competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che l'elemento "offerta economica" assumerà la forma di un costo fisso, che consisterà nelle commissioni di Brokeraggio assicurativo attuali, in considerazione delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal Codice dei Contratti, il quale prevede che se "elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, "gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi." (art. 108 c. 5 del Codice);

Tale scelta è determinata da una pluralità di fattori connessi al mercato ed in particolare dal fatto che:

- il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- l'interesse preponderante per l'Ente non è il prezzo ma la qualità del servizio stesso;
- il pacchetto assicurativo di Ateneo formalizzato con i relativi contratti avrà durata come descritto nella tabella sottostante, alle condizioni e premi indicati. L'eventuale sopravvenuta aggiudicazione del servizio assicurativo con una diversa provvigione non comporterà alcuna modifica al contratto di brokeraggio:

POLIZZA TIPOLOGIA E NUMERO	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO LORDO ANNUO	DURATA CONTRATTUALE
RCT/O N. 420262484	Generali Italia SpA	38.700,00	30.06.2022-30.06.2026
ALL RISKS FABBRICATI CIVILI N.408534965	AXA Assicurazioni SpA	271.321,20	30.06.2022-30.06.2026
ALL RISKS FABBRICATI STORICI N. 408535355	AXA Assicurazioni SpA	40.700,90	30.06.2022-30.06.2026

ALL RISKS FINE ART N. A23/09/029596	Italiana Assicurazioni SpA	50.000,00	30.06.2022-30.06.2026
INFORTUNI N. Z085534	Zurich Insurance PLC	48.325,30	30.06.2022-30.06.2026
RC auto libro matricola N. 118777223	UnipolSai Assicurazioni SpA	21.149,00	30.06.2022-30.06.2026
KASKO N. F2200019165-LB	Lloyd's Insurance Company SA	6.980,00	30.06.2022-30.06.2026
TUTELA LEGALE N. 91.M14590491	ITAS Mutua	41.200,00	30.06.2022-30.06.2026
RC DRONI N. IT00025719AV23A	AXA Assicurazioni SpA	2.025,00	19.05.2023-19.05.2024

Essendo i servizi in oggetto di natura intellettuale, a norma dell'art. 108 comma 9 del Codice non viene richiesto ai concorrenti l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00, in quanto non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di predisporre, ai sensi del D.lgs. 81/2008 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per la presente procedura. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio – di natura fiduciaria - unitario e non frazionabile, riguardante la gestione dell'intero programma assicurativo dell'Ateneo.

Tabella descrittiva del servizio di brokeraggio per i primi quattro anni:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro		P	€ 112.000,00
A) Importo complessivo				€ 112.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 112.000,00



3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **quattro anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a quattro anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle commissioni di Brokeraggio assicurativo dei successivi contratti stipulati dalla stazione Appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 112.000,00 al netto di Iva.

L'esercizio di tale insindacabile facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La Stazione Appaltante potrà prorogare la durata del contratto agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo la disciplina di cui all'art. 120 del Codice.

Clausola di rinegoziazione: Trattandosi di contratto di durata, la Stazione Appaltante si riserva l'esercizio del potere di rinegoziazione, ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso del verificarsi di interferenze sopravvenute capaci di incidere, in concreto, sull'originario equilibrio economico del rapporto negoziale purché estranee alla normale alea. Lo scopo unico ed esclusivo della rinegoziazione è il ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità



di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità tra l'Università degli Studi di Firenze nonché delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) d.lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 14.03.2017 e s.m.i, sezione B (broker), ovvero, in caso di operatore economico avente sede nel territorio di altro Stato membro, o appartenente allo Spazio Economico Europeo, l'inserimento nell'apposito elenco tenuto dall'ISVAP ora IVASS, per svolgere l'attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 108, co. 3 e 116, co. 2 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I concorrenti attestano di possedere il requisito di cui ai punti a) e b) mediante la compilazione del DGUE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, sezione B (broker), ovvero, in caso di operatore economico avente sede nel territorio di altro Stato membro, o appartenente allo Spazio Economico Europeo, l'inserimento nell'apposito elenco tenuto dall'ISVAP di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non



conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In considerazione della specificità e peculiarità nonché della natura intellettuale del servizio non sarà consentito il subappalto del servizio.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html> La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "Garanzia provvisoria G002_2024" e indicare il codice CIG della procedura. Si rappresenta che il deposito è infruttifero;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, i concorrenti possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:

- codice fiscale del debitore
- nominativo del debitore
- indirizzo mail del debitore

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile



11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione e il DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma – Sezione Richieste amministrative, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d'uso Operatori economici, messo a disposizione dalla Piattaforma al link https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_1_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. Garanzia provvisoria;
4. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5. Documentazione in caso di avvalimento;
6. Documentazione per i soggetti associati;
7. Patto di Integrità;
8. Dichiarazione relativa al protocollo di legalità;
9. Modello assolvimento bollo di partecipazione

Per leggere, completare e caricare la documentazione nelle varie delle richieste amministrative presenti nella Piattaforma, l'operatore economico dovrà cliccare tasto in blu "Gestisci". Lo stato della documentazione risulterà incompleto fino a quando tutte le richieste obbligatorie non sono state caricate. All'interno della richiesta da completare è possibile vedere le caratteristiche del documento da restituire e caricare con i tab:

- modalità invio risposta
- obbligatorietà del documento
- invio multiplo

- obbligo di firma digitale
- firma congiunta/disgiunta in caso di RTI.

Per poter partecipare prima di tutto è necessario completare la Domanda di Partecipazione: si tratta di un questionario on-line che comporta la generazione automatica di un documento PDF, il quale sarà da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma.

Completato l'upload del documento il sistema rende visibili i dettagli del documento indicando nome del file, dimensione, utente che ha effettuato l'upload, data e ora del caricamento ed esito della firma digitale apposta.

Nel caso in cui il documento da presentare debba essere firmato digitalmente, il portale fornisce uno strumento ausiliario per verificare la validità della propria firma digitale al momento dell'upload del documento. In caso di anomalia relativa alla firma digitale il sistema lo segnala nella colonna Firma digitale.

In questo caso sarà possibile decidere di procedere comunque cliccando su "Sì" oppure di rimuovere il documento allegato e cliccare su "No". Fino a quando non sarà fornita una risposta in merito il passo non risulterà completo.

Attenzione: Si precisa che il gestore della Piattaforma non è un Ente Certificatore riconosciuto da AGID, pertanto in nessun caso la verifica della firma digitale eseguita dal portale può sostituirsi a quella di un Ente Certificatore.

La verifica sulla validità della firma digitale è un onere a carico dell'operatore economico e non del gestore della piattaforma.

Nel caso in cui non venissero riscontrate anomalie relative alla firma digitale nella tabella apparirà il messaggio -Nessun problema verificato-.

Per le richieste diverse dalla domanda di partecipazione, o di qualsiasi altro questionario on-line, l'operatore economico dovrà semplicemente cliccare su "Carica documento" ed allegare il documento di proprio interesse.

Una volta completate tutte le richieste obbligatorie cliccare su "Torna a gestione della documentazione" per tornare alla schermata riepilogativa. Nel momento in cui tutte richieste obbligatorie sono state caricate, lo stato risulterà -Completo-.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze pubblicati sulla Piattaforma;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma cliccando su "Gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura tecnica ed allega i documenti richiesti. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra tutti i temi corrispondenti ai criteri e ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al paragrafo 16.1.

Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi di valutazione delle offerte di cui alla Tabella del paragrafo 16.1, in modo da facilitare l'analisi delle offerte da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico confermerà esclusivamente l'importo posto a base di gara poiché la classifica di gara verrà predisposta solo sulla base del punteggio tecnico.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 co.2 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 108 c. 5 l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai seguenti punteggi

COMPONENTI DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica qualitativa	100
Offerta economica	0

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX

1	Analisi del rischio	10	1.1	l'adeguatezza degli strumenti proposti per la riduzione dei rischi e dei costi assicurativi	3	
			1.2	l'adeguatezza degli strumenti proposti per gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali;	3	
			1.3	la completezza e la coerenza con le attività istituzionali e le funzioni svolte dall'Università di Firenze;	2	
			1.4	la concretezza e la fattibilità delle azioni proposte.	2	
2	Analisi del mercato	5	2.1	competenza e qualità della proposta di supporto agli Uffici di Ateneo, la tempistica e l'eshaustività delle modalità descritte.	5	
3	Rapporti periodici	5	3.1	La Commissione valuterà l'eshaustività dei rapporti, la tempistica e l'adeguatezza degli strumenti operativi proposti	5	

4	Assistenza polizze, sinistri e liquidazione danni	35	4.1	Assistenza agli uffici di Ateneo per la stipula di contratti assicurativi e relative proroghe, rinnovi o modifiche. Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, delle regolazioni o eventuali conguagli Notifica delle scadenze relative alle trasmissioni dei dati per il calcolo delle regolazioni di premio.	15	
			4.2	Gestione dei sinistri aperti e supporto agli uffici di Ateneo nella fase di apertura, monitoraggio e definizione dei sinistri fino alla loro liquidazione Trasmissione delle interruzioni di prescrizione dei sinistri aperti	12	
			4.3	Istituzione di una banca dati a disposizione dell'Università contenente le informazioni significative relative ai sinistri e alle polizze in essere, accessibile in ogni momento dal personale dell'Università all'uopo autorizzato	8	

5	Attività di consulenza e mediazione	12		Tempistica di risposta		
			5.1	Da 12 a 24 ore		7
			5.2	Da 24 a 36 e oltre		5
6	Formazione del personale	10	6.1	n. di ore di formazione offerte in un anno		
				< 12		1
				>12		2
			6.2	n. di sessioni formative		
				< 3		1
				> 3		2
			6.3	pertinenza degli argomenti e programmi proposti	2	
			6.4	Fornitura di materiale didattico		2
				SI		
				NO		0
			6.5	Disponibilità di accesso a riviste o banche dati on-line		2
				SI		
NO		0				
7	Assetto organizzativo, referente del servizio e personale addetto	15	7.1	Presenza di strutture specializzate per i servizi dedicati alla Pubblica Amministrazione		
				SI		3
				NO		0
			7.2	Esperienza in rami assicurativi di interesse per l'Ateneo		

				SI		3
				NO		0
			7.3	Presenza di ulteriori competenze professionali disponibili	3	
			7.4	Disponibilità oraria referente del servizio Fra 6 e 8 ore		1
				> 8 ore		3
			7.5	Attinenza curricula del personale addetto	3	
8	Altri servizi	5	8.1	Altri servizi aggiuntivi (es. benefits per I dipendenti e/o gli studenti che non comportino oneri per l'Ateneo)	5	
Totale					68	32

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la commissione assegnerà un punteggio secondo i seguenti criteri motivazionali:

0	Criteri e sub criteri	Criteri motivazionali
1	Analisi del rischio	Il concorrente deve illustrare:
		la metodologia proposta per lo studio e predisposizione di un progetto di risk management e quindi di risk assessment;
		- la metodologia proposta per la verifica dell'adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, delle polizze esistenti rispetto ai rischi censiti con individuazione di eventuali nuove coperture o integrazioni di quelle esistenti utili e/o necessarie;
		- i presidi tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi.

2	Analisi del mercato	Il concorrente deve descrivere la modalità di informazione e aggiornamento degli Uffici di Ateneo, sul mercato assicurativo La Commissione valuterà il grado di competenza e qualità della proposta di supporto e assistenza agli uffici dell'Amministrazione, la tempistica e l'eshaustività delle modalità descritte.
3	Rapporti periodici	La Commissione graduerà il punteggio sulla base della efficacia delle metodologie o attività poste in essere per la formulazione di ipotesi/strategie finalizzate allo snellimento di tale procedura.
4	Assistenza polizze, sinistri e liquidazioni danni	La Commissione graduerà il punteggio sulla base della efficacia delle metodologie.
6	Formazione del personale	La Commissione valuterà la pertinenza degli argomenti e programmi proposti al personale
7	Assetto organizzativo, referente dell'esercizio e personale addetto	La Commissione valuterà la presenza di ulteriori competenze disponibili

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **60/100** per il punteggio tecnico complessivo

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale ("D") che sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la quale opererà, come segue:

I Commissari, sulla base dei criteri motivazionali indicati, attribuiranno singolarmente e discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di

qualità/preferenza dell'offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della medesima.

0,9 - 1,0	Ottimo – eccellente
0,7- 0,8	Buono – molto buono
0,5-0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3-0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 -0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

I Commissari potranno attribuire un punteggio intermedio tra quelli indicati nella tabella per graduare ulteriormente la valutazione di pregio dell'offerta.

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento oggetto di valutazione relativo alla singola offerta, verrà attribuito il coefficiente 1 al valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio relativo alle altre offerte.

Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a tre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il solo valore finale del punteggio tecnico PT(a) attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale, per uniformità al punteggio che sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma START per l'offerta economica.

16.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [numero di criteri di valutazione]

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante si riserva la valutazione in ordine alla opportunità di effettuare in sedute in forma pubblica.

La prima seduta avrà luogo nella data che sarà comunicata tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.



Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esperire le sedute in forma pubblica mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso il ricorso agli applicativi di video-conferenza telematici più diffusi (es. Google Meet).

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Organismo di verifica U.P. Centrale Acquisti di Ateneo nella prima seduta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e

all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti che avranno superato la soglia di sbarramento.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiono, nel loro complesso, inattendibili in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* [nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.unifi.it/vp-9661-amministrazione-trasparente.html>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Non è ammessa clausola compromissoria.



27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: l’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all’indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>, informa l’Impresa che tratterà i dati conferiti per la partecipazione alla presente procedura d’appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti

Il dirigente

Dott. Massimo Benedetti



INDICE

1. Oggetto dell'appalto e prestazioni relative al servizio
2. Pagamento dei premi assicurativi
3. Prestazioni e modalità di esecuzione del servizio
4. Personale
5. Valore dell'appalto
6. Durata dell'appalto
7. Norme sulla sicurezza
8. Tracciabilità dei flussi finanziari
9. Garanzia definitiva
10. Altre garanzie
11. Estensione del codice di comportamento e del codice etico
12. Subappalto e cessione del contratto
13. Prerogative dell'Università
14. Trattamento dati personali
15. Responsabile dell'appalto
16. Inadempimenti e clausola risolutiva espressa
17. Definizione delle controversie
18. Stipula del contratto e relative spese
19. Responsabile del progetto



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

G002_2024 - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO) RINNOVABILE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 224.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE COMPRESIVI DELL’IMPORTO; ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 00,00 - CUI S01279680480202400026

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

L’Università degli Studi di Firenze intende procedere all’affidamento ad un soggetto esterno del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e ss.mm.ii.

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) **Analisi del rischio:** mappatura e schedatura del rischio, per filiere di attività e di polizze dell’Università, anche a seguito dell’analisi dei sinistri e del loro andamento.

Studio e analisi della normativa e dei C.C.N.L. al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi dell’Università.

Individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell’analisi costi-benefici che ne consiglia l’adozione.

- b) **Analisi di mercato:** attività di consulenza relativa alla raccolta di elementi utili a consentire all’Università la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi sia in scadenza rispetto al programma in essere, sia per nuove tipologie.

- c) **Rapporti periodici – Prevenzione ed ottimizzazione del rischio – Rapporto annuale:** elaborazione semestrale di reports sull’andamento dei sinistri, indicanti dati numerici (ad es. n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti, ecc).

Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull’attività svolta dal broker nell’arco temporale di riferimento.

- d) **Assistenza polizze, sinistri e liquidazione danni:** assistenza nella gestione ordinaria delle polizze, ivi compreso l’aggiornamento e la revisione delle polizze, la gestione delle scadenze dei premi e delle regolazioni di premio.

Assistenza nella gestione dei sinistri, comprese le ipotesi in cui l'Università risulti danneggiata, anche se avvenuti in epoca precedente e non ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura.

Supporto alla gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, favorendo il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Università di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno.

Predisposizione, in caso di richiesta espressa da parte dell'Università, di un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).

- e) **Attività di consulenza e mediazione:** consulenza e redazione di pareri in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che l'Università riterrà di sottoporre nel corso del servizio con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni.
- f) **Formazione del personale universitario:** formazione e aggiornamento del personale dell'Università in materia assicurativa previa predisposizione di un piano formativo triennale con indicate modalità e tempistiche. Disponibilità a mettere a disposizione percorsi formativi ad hoc su specifiche materie indicate dall'Università.
- g) **Eventuali altri servizi:** altri servizi, eventualmente offerti dal broker in sede di gara (tra cui, ad esempio, la previsione di benefits assicurativi per i dipendenti) non devono comportare oneri aggiuntivi per l'Università e in ogni caso saranno subordinati all'accettazione da parte di quest'ultima.

Art. 2 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Salvo diversa indicazione da parte dell'Università, il pagamento dei premi relativi alle polizze stipulate avverrà tramite l'impresa di brokeraggio affidataria del servizio, la quale si impegna e obbliga a versarli alle compagnie assicurative, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con le compagnie medesime, e a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie debitamente quietanzate. I pagamenti così effettuati avranno valore liberatorio per l'Università.

Non sono imputabili all'Università gli effetti derivanti da eventuali ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie il quale, nel caso non provveda al pagamento del premio entro i termini indicati nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 3 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento all'oggetto dell'appalto il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni minime:

3.1 Analisi del rischio

Supporto e collaborazione con l'Università ai fini della predisposizione di un programma di risk management/risk assesment di Ateneo.

Analisi e valutazione del pacchetto assicurativo in corso, proponendo eventuali revisioni o implementazioni che si rendessero necessarie al fine di ottimizzare le protezioni attive e passive dell'Università, tenendo conto sia dell'efficacia tecnica nel tempo che dell'equilibrio dei costi.

Individuazione dei fattori di criticità/frequenza relativi alle situazioni di rischio/sinistrosità che consentano di attivare specifici piani di intervento e di miglioramento delle coperture assicurative e dei modelli gestionali e organizzativi, allo scopo di ridurre la spesa e adottare comportamenti maggiormente aderenti ai modelli di risk management nell'operatività quotidiana.

Analisi e valutazione dello stato di sinistrosità dell'Università allo scopo di focalizzare le specifiche caratteristiche di ogni esposizione a rischio e proporre eventuali interventi di adeguamento.

Aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali innovative di interesse che intervengano nel corso del servizio e che risultino di impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo.

3.2 - Analisi del mercato

Analisi del mercato assicurativo ed aggiornamento dell'Università relativamente all'emissione, da parte delle compagnie assicurative, di eventuali nuovi prodotti assicurativi che possano risultare di interesse per l'Ente.

Obbligo di fornire informazioni e valutazioni sulle condizioni di solidità economica e regolare adempimento degli obblighi contrattuali delle diverse compagnie nazionali ed internazionali, nonché di eventuali modifiche degli assetti societari.

3.3 - Rapporti periodici – Prevenzione ed ottimizzazione del rischio - Rapporto annuale

Il rapporto semestrale di cui al punto c) dell'art. 3 deve contenere riepiloghi informativi relativi a:

- numero di sinistri, divisi per ramo, denunciati;
- numero di sinistri, divisi per ramo, senza seguito;
- numero di sinistri, divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
- numero di sinistri, divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva;

Il rapporto annuale di cui al medesimo articolo, oltre a dare conto della congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere, prevede la predisposizione di strumenti operativi e adeguate proposte per la gestione dei rischi, anche attraverso l'eventuale revisione, se necessaria, del programma assicurativo in corso.

3.4 - Assistenza polizze, gestione dei sinistri e liquidazione danni

Premesso che presso l'Università di Firenze sono attualmente in essere le seguenti polizze, che contengono tutte la c.d. "clausola broker", e per ciascuna delle quali si riporta il numero di sinistri aperti:

POLIZZA TIPOLOGIA E NUMERO	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO LORDO ANNUO	DURATA CONTRATTUALE	N. SINISTRI APERTI DA INIZIO CONTRATTO ALLA DATA DEL 13.03.2024
RCT/O N. 420262484	Generali Italia SpA	38.700,00	30.06.2022- 30.06.2026	6 sinistri aperti
ALL RISKS FABBRICATI CIVILI N.408534965	AXA Assicurazioni SpA	271.321,20	30.06.2022- 30.06.2026	19 sinistri aperti
ALL RISKS FABBRICATI STORICI N. 408535355	AXA Assicurazioni SpA	40.700,90	30.06.2022- 30.06.2026	Nessun sinistro aperto
ALL RISKS FINE ART N. A23/09/029596	Italiana Assicurazioni SpA	50.000,00	30.06.2022- 30.06.2026	Nessun sinistro aperto
INFORTUNI N. Z085534	Zurich Insurance PLC	48.325,30	30.06.2022- 30.06.2026	49 sinistri aperti
RC auto libro matricola N. 118777223	UnipolSai Assicurazioni SpA	21.149,00	30.06.2022- 30.06.2026	3 sinistri aperti
KASKO N. F2200019165-LB	Lloyd's Insurance Company SA	6.980,00	30.06.2022- 30.06.2026	1 sinistro aperto
TUTELA LEGALE N. 91.M14590491	ITAS Mutua	41.200,00	30.06.2022- 30.06.2026	1 sinistro aperto
RC DRONI N. IT00025719AV23A	AXA Assicurazioni SpA	2.025,00	19.05.2023- 19.05.2024	Nessun sinistro aperto

l'aggiudicatario fornisce assistenza nella gestione ordinaria dei contratti assicurativi e supporto all'Università sia nella gestione tecnico-specialistica che nella gestione tecnico-giuridica, anche con la redazione di pareri, studi o proposte.

In particolare, il Broker:

- procede alla stipula di contratti assicurativi e di eventuali proroghe, rinnovi o modifiche in base alle necessità dell'Università;
- notifica le scadenze dei pagamenti dei premi, delle regolazioni o eventuali conguagli;
- segnala, almeno 60 gg. prima della scadenza, gli adempimenti connessi alle polizze quali, ad esempio la trasmissione dei dati relativa al calcolo della regolazione premio annuale per le polizze che lo prevedono, la trasmissione delle comunicazioni ai fini delle interruzioni delle prescrizioni, ecc.;
- segnala tempestivamente le problematiche emergenti suggerendo le possibili soluzioni;

- verifica e aggiorna i recapiti delle Compagnie assicurative presso i quali far pervenire le denunce di sinistro;
- acquisisce la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di avvio del servizio garantendo in autonomia la definizione dei rapporti con il precedente broker;
- garantisce il passaggio di consegne relativo al pacchetto di polizze senza che sia necessario l'intervento dell'Università né che ad essa possa essere attribuita alcuna responsabilità derivante dallo stesso;
- tiene indenne l'Università da qualsiasi conseguenza negativa, economica e non, che si possa ricollegare al trasferimento dell'incarico del precedente broker;
- vigila sull'acquisizione dei sinistri da parte delle Compagnie, loro repertoriazione e nomina di eventuali periti, nonché sulla trasmissione tempestiva all'Università degli atti di liquidazione da parte delle Compagnie stesse;
- attiva e mette a disposizione dell'Università, entro 90 giorni dall'inizio del servizio, una banca dati contenente le informazioni significative relative a tutti i sinistri e a tutte le polizze in essere, che permetta all'amministrazione dell'Università di poter visualizzare, in ogni momento, lo stato dei sinistri e della loro liquidazione, i contratti assicurativi e i relativi pagamenti dei premi. La banca dati dovrà essere accessibile dal personale dell'Università identificato a tale scopo e dotato di idonee credenziali di accesso. Il broker dovrà aggiornare la banca dati in tempo reale per tutta la durata del servizio.

Assistenza nella gestione dei sinistri e nella successiva trattazione delle pratiche. In particolare, il broker:

- assiste l'Università nella fase di apertura e trattazione del singolo sinistro, garantendone nella fase successiva il monitoraggio e analizzandone eventuali criticità;
- procede all'interruzione della prescrizione di tutti i sinistri aperti;
- si fa carico delle comunicazioni dell'Università su avvenuti sinistri; la comunicazione effettuata al Broker da parte dell'Università avrà effetto di denuncia presso la Compagnia.

3.5 - Attività di consulenza e mediazione

Consulenza in materia assicurativa e supporto all'Università nell'individuazione, tra i prodotti assicurativi presenti sul mercato, di quelli maggiormente idonei a soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente anche tenendo conto dei dati emersi dai rapporti periodici di cui all'art. 3.3.

Consulenza in sede di elaborazione atti e capitolati speciali per procedure di gara relative all'affidamento di servizi assicurativi.

Consulenza agli uffici preposti all'espletamento di gare di appalto sulle condizioni assicurative di cui devono essere in possesso gli appaltatori, relativamente alle diverse tipologie di lavori, forniture o servizi, secondo quanto riportato nelle disposizioni legislative vigenti e alla luce delle concrete condizioni del mercato.

Supportare la predisposizione di un sistema di risk management di Ateneo.

Consulenza alle commissioni di gara per l'affidamento di servizi assicurativi.

3.6 – Formazione e aggiornamento del personale universitario

Il Broker si impegna a fornire un servizio di formazione/aggiornamento gratuito del personale universitario, previa predisposizione di un piano formativo triennale, da espletarsi con proprio personale altamente qualificato in materia di assicurazioni e risk management con specifici riferimenti alle attività svolte dall'Università.

3.7 – Altri servizi

Eventuali altri servizi, offerti dal Broker in sede di gara, devono essere prestati nei termini accettati dall'Università, non devono comportare oneri per l'Ateneo e devono essere strettamente connessi con le attività istituzionali dell'Ente.

L'Università si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento delle attività dell'Università e/o del numero degli utenti.

Art. 4 – PERSONALE

4.1 - Organizzazione del personale

Il Broker, per l'espletamento del servizio, deve avvalersi di un'organizzazione che assicuri un costante e rapido collegamento con l'Università e un livello elevato di prestazione, allo scopo di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo contrattuale.

4.2 - Referente del servizio

L'impresa di brokeraggio affidataria del servizio nomina un Referente, con perfetta conoscenza della lingua italiana, che si occuperà di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio.

A tal fine il Referente deve:

- avere un rapporto di lavoro con l'aggiudicatario;
- essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
- possedere adeguata esperienza professionale;
- essere reperibile nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00, fornendo all'Università i contatti per essere raggiunto.

Il Referente ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

L'Università, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente.

Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le

modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

In caso di temporaneo impedimento del Referente l'aggiudicatario deve darne tempestivamente notizia all'Università, indicando contestualmente il nominativo del sostituto in possesso dei medesimi requisiti.

4.3 - Personale addetto

Per adempiere alle prestazioni oggetto del servizio, il Broker deve avvalersi di personale convenientemente esperto e formato, nonché perfettamente a conoscenza della lingua italiana, operante sotto la responsabilità esclusiva della sua impresa e nel rispetto della normativa sui rapporti di lavoro a qualunque titolo in essere tra l'impresa e il personale di cui si avvale.

Il Broker garantisce la continuità del servizio; a tal fine provvede a sostituire le unità mancanti con personale proprio in possesso di identiche competenze professionali.

L'impresa, ai fini della continuità del servizio, è tenuta a mantenere in servizio il personale dedicato, limitando al massimo il "turn over" e comunque con personale in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità, dandone tempestivamente notizia all'Università.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari a € 224.000,00 (IVA esclusa). L'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'importo massimo presunto dei primi 4 anni dell'appalto è pari a € 112.000,00 (IVA esclusa).

L'Università potrà avvalersi delle opzioni sottoindicate che daranno origine a fasi eventuali del contratto:

L'Università potrà avvalersi delle opzioni sottoindicate che daranno origine a fasi eventuali del contratto:

A) La facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a 48 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 112.000 (IVA esclusa);

B) La facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi 120 co.11 del D.lgs 36/2023 per il periodo massimo di sei mesi;

Dal presente contratto non deriva alcun onere per l'Università in quanto il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario rimane a carico delle compagnie assicurative, fermo restando il tetto massimo di cui al presente articolo.

L'Università non risponde in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

Art. 6 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto ha durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla stipula del contratto



ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione, dalla data di avvio del servizio comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento previo accordo con il contraente aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto il Broker è tenuto, se richiesto, a prestare servizio fino alla conclusione delle procedure di scelta del nuovo affidatario e al subentro effettivo del nuovo Broker, con il quale è tenuto a collaborare per il pieno e completo passaggio delle competenze e di eventuale documentazione.

Art. 7 - NORME SULLA SICUREZZA

Data la natura della prestazione non si rilevano interferenze con le attività dell'Università.

Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa dall'Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall'Aggiudicatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 10 – ALTRE GARANZIE

Il Broker, a garanzia della propria responsabilità civile dovuta a negligenza o errori professionali comprensiva della garanzia per infedeltà, errori o negligenza del proprio personale o associati, si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto, ai sensi degli artt. 110 e 112 comma 3 del D.Lgs. 209/2005, una polizza di assicurazione della responsabilità civile sopra evidenziata, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese assicuratrici, il cui massimale non deve essere inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro.

Il Broker deve inoltre dimostrare la propria aderenza al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 11 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'aggiudicatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Università degli Studi di Firenze comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.119 co.1 del Dlgs 36/2023 è assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, il risarcimento di ogni danno e il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto.

Non è ammesso il subappalto dato la peculiarità del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Broker, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

Art. 13 – PREROGATIVE DELL'UNIVERSITA'

L'Università si riserva il diritto di recepire o disattendere le proposte del Broker, senza che questi possa sollevare eccezioni di sorta.

L'Università esonera il Broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali ha espresso il proprio disaccordo.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre società o collaboratori esterni ai fini della partecipazione alla presente gara e all'esecuzione del servizio, nonché ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicurative per effetto del presente appalto.

ART.14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Le proposte, le informazioni e gli altri dati che saranno reciprocamente forniti nel corso del servizio oggetto del presente appalto sono considerati di natura riservata, pertanto il Broker è tenuto al rispetto del segreto professionale.

Il Broker è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il nonchè ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la più assoluta riservatezza sui dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nell'espletamento del servizio, con l'obbligo assoluto di non divulgarli e non utilizzarli a qualsiasi titolo, se non previo consenso scritto da parte dell'Università.



A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

Art. 15 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

Art. 16 – INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono quelle previste dall'art. 122 d.lgs. 36/2023 e in aggiunta le seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. In ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;
- b) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) in caso l'Università accerti pagamenti effettuati senza l'utilizzo del bonifico bancario o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3 Legge n. 136/2010;
- d) in caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
- e) in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) in caso di mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- g) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 12, 13, 15 del presente capitolato;
- h) in caso di reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e contrattuali che compromettano la qualità, la regolarità e la continuazione del servizio, nonché il rapporto fiduciario tra il Broker e l'Università;

Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l'Università instaurerà un contraddittorio con l'Aggiudicatario mediante trasmissione di

comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l'adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine, l'Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

Ove si verificassero inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio mediante affidamento ad altro operatore economico.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROGETTO

Le funzioni di Responsabile del Progetto sono svolte dal Dott. Massimo Benedetti, Dirigente Area Affari Generali e Legali, Piazza San Marco, 4 Firenze, telefono 055 2757667,